REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DELLA

COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.

(DURATA 3 ANNI)

Informazioni generali sull'Emittente e sul Prestito

Cooperativa Esercenti Farmacia S.c.r.l. (l'"Emittente"), con sede legale in Via Achille Grandi 18, Brescia, partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia n. 00272680174.

L'Emittente è attiva nel settore della distribuzione intermedia del farmaco e controlla, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., un gruppo di società ("**Gruppo dell'Emittente**"), attive in diversi ambiti, tra i quali la gestione di farmacie e il settore immobiliare.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile, da offrire, in parte, in sottoscrizione al pubblico e, in parte, in scambio agli obbligazionisti attuali, già detentori delle obbligazioni emesse dall'Emittente nell'anno 2014 e nell'anno 2016, rispettivamente a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2013 e del 17 Novembre 2016 ("Attuali Obbligazionisti").

I termini e le condizioni del prestito obbligazionario sono disciplinate nel presente regolamento (il "**Regolamento**"),

Il Regolamento è pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente alla pagina www.cef-farma.it ed è consegnato gratuitamente in copia ad ogni sottoscrittore che ne faccia richiesta alla Direzione Amministrativa dell'Emittente, nella persona del Dott. Tommaso Ravera, e-mail: t.ravera@cef-farma.it

Art. 1 – Importo, Taglio dei Titoli e Prezzo di Emissione

- E' emesso un prestito obbligazionario non convertibile di € 15.000.000,00 (quindicimilioni), denominato "Prestito CEF 2019/3 Anni" costituito da n. 6.000 (seimila) obbligazioni da nominali € 2.500 (duemilacinque) cadauna con un valore minimo nominale di sottoscrizione di € 5.000 corrispondente a 2 certificati.
- 2. Le Obbligazioni del Prestito CEF 2019/3 Anni sono:
 - fino a massime n. 3.712 (tremilasettecentododici), per complessivi nominali Euro 9.280.000 (novemilioniduecentottantamila), destinate agli Attuali Obbligazionisti, a titolo di corrispettivo nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio ("OPSC");
 - fino a massime n. 2.288 (duemiladuecentottantotto), per complessivi nominali 5.720.000 (cinquemilionisettecentoventimila), ovvero fino al maggior numero comprensivo della parte di Obbligazioni destinate all'OPSC ai sensi del precedente punto (i) e non assegnate nell'ambito della stessa, destinate all'offerta al pubblico.

Il see to

1

- 3. Le Obbligazioni sono denominate in Euro, sono nominative e non sono frazionabili.
- 4. Le Obbligazioni sono rappresentate da titoli obbligazionari e la legittimazione all'esercizio dei diritti propri degli obbligazionisti è attestata dall'iscrizione nel libro degli obbligazionisti. Ai possessori delle Obbligazioni saranno materialmente consegnati i titoli rappresentativi delle Obbligazioni.
- 5. Il Prestito è scindibile e, quindi, saranno emesse soltanto le Obbligazioni effettivamente sottoscritte dagli aventi diritto, fino alla concorrenza di massime n. 6.000 Obbligazioni.

Il trasferimento delle Obbligazioni tra vivi, ai sensi dell'art. 2022 cod. civ. e a causa di morte, diviene efficace nei confronti dell'Emittente a far data dell'annotazione del relativo atto nel libro degli obbligazionisti.

Art. 2 - Collocamento

- 1. Il prestito sarà emesso e collocato a partire dal 1° gennaio 2020 e la sua durata è stabilita sino al 31 dicembre 2022.
- 2. Nel rispetto della normativa CONSOB (Comunicazione n. DCL/DEM/2049613 del 16/07/2002 Emissione di obbligazioni da parte di Cooperative ai sensi dell'Art. 58 della legge 448/1998) il collocamento del prestito obbligazionario avrà luogo a mezzo di trattative personalizzate e dirette con i singoli soggetti interessati alla sottoscrizione, anche investitori istituzionali, che saranno effettuate presso un apposito ufficio della Cooperativa, appositamente individuato per l'attività di collocamento" ("Ufficio Prestito Obbligazionario") nelle seguenti Sedi e Filiali:

N.	Sede/Filiale	Indirizzo
1	Sede di Brescia	Via Achille Grandi, 18 25125 Brescia
2	Filiale di Como	Via Pontida, 3/9 22036 Erba (Co)
3	Filiale di Bergamo	Via Provinciale, 18 24040 Lallio (Bg)
4	Filiale di Cremona	Via A. Aglio, 25 26100 Cremona
5	Filiale di Vicenza	Via A. Fusinieri, 12 36050 Bolzano Vicentino (Vi)
6	Filiale di Pisa	Via U. Aldrovandi, 3 56121 Ospedaletto (Ri)



7	Filiale di Roma	Via Collatina, 423 00155 Roma
8	Filiale di Bari	Via delle Violette, n.c.(Z.I. ASI) 70026 Modugno (Ba)

I locali che saranno adibiti ad Ufficio Prestito Obbligazionario, saranno chiaramente e nettamente separati da quelli nei quali è svolta l'attività commerciale di vendita dei prodotti della Cooperativa in modo che appaia evidente al pubblico che trattasi di articolazioni dell'organizzazione amministrativa della emittente;

3. I soggetti incaricati dell'attività di collocamento avranno autonomo potere decisionale per il collocamento dei titoli.

Art. 3 - Durata e natura del Prestito

- 1. Il Prestito avrà durata dalla Data di Emissione al [31 dicembre 2022] (la "Data di Scadenza"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza per effetto del rimborso anticipato ai sensi di quanto stabilito dal presente regolamento.
- 2. Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e sono da considerarsi tutte di pari grado tra loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell'Emittente
- 3. Il prestito verrà emesso alla pari.

Art. 4 – Caratteristiche dei certificati obbligazionari

- I certificati obbligazionari sono fisici e saranno emessi nei tagli richiesti dai singoli obbligazionisti.
- 2. I titoli sono nominativi.

Art. 5 - Interessi

- 1. Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso semestrale del 1,93% (unovirgolanovantatrepercento), a cui corrisponde un tasso effettivo annuale lordo composto del 3,89% (trevirgolaottantanovepercento). Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale posticipata e sarà quindi pagabile in via posticipata il 31 dicembre e il 30 giugno di ciascun anno.
- 2. Qualora la data di pagamento degli interessi cada in un giorno festivo, il pagamento sarà effettuato il giorno lavorativo immediatamente successivo, nel qual caso il sottoscrittore non avrà diritto ad interessi aggiuntivi poiché ricompresi nella cedola successiva.
- 3. Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi: (i) dalla Data di Scadenza e (ii) in caso del verificarsi delle ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza, dalla data del verificarsi di tale evento.

It to see the

Art. 6 – Data di Godimento delle Obbligazioni

Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2411 C.C., le obbligazioni avranno godimento dalla data di ogni singolo versamento.

La prima scadenza del pagamento delle cedole viene fissata al 1º luglio 2020, conteggiando il rateo di interessi dalla data di versamento fino al 30 giugno 2020.

Art. 7 - Limite di sottoscrizione

1. La sottoscrizione delle obbligazioni è libera sino ad un massimo di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per sottoscrittore.

Art. 8 - Rimborso delle Obbligazioni

- 1. Le obbligazioni saranno rimborsabili alla pari in unica soluzione alla scadenza del prestito.
- 2. Le obbligazioni non presentate per il rimborso entro detto termine, rimarranno infruttifere dal 1º gennaio immediatamente successivo.
- 3. La società ha la facoltà di provvedere al rimborso anticipato parziale o totale del prestito a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione. Il rimborso anticipato dovrà essere comunicato agli obbligazionisti con preavviso di un mese, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente. Il rimborso anticipato sarà effettuato mediante corresponsione di un importo in denaro pari al valore nominale delle obbligazioni oggetto di rimborso, maggiorato degli interessi maturati, prorata temporis, dall'ultima data di pagamento degli interessi alla data del rimborso.
- 4. Il rimborso avverrà alla pari senza alcuna deduzione di spese.
- 5. Contestualmente al rimborso sarà apposta conforme stampigliatura sui titoli obbligazionari.
- 6. In caso di rimborso totale, tutti i titoli saranno ritirati e annullati.
- 7. La società emittente potrà provvedere in qualsiasi momento all'acquisto diretto sul mercato delle proprie obbligazioni.

Art. 9 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli interessi e il rimborso delle quote di capitale sarà eseguito agli aventi diritto, al netto delle eventuali ritenute operate ai sensi di legge, presso la sede della società o gli istituti di credito che saranno all'uopo indicati, a partire dal giorno successivo alle scadenze stabilite dietro presentazione dei certificati o delle cedole.

Vill see for

Art. 10 - Regime Fiscale

 Sono a carico dell'obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

Art. 11 - Assemblea degli obbligazionisti

- Per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del codice civile.
- 2. Ai sensi dell'articolo 2415 del codice civile, l'assemblea degli obbligazionisti delibera:
 - (1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
 - (2) sulle modifiche delle condizioni del prestito;
 - (3) sulla proposta di concordato;
 - (4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo:
 - (5) sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci.

- 3. Ai sensi dell'art. 2417 c.c. il rappresentante comune degli obbligazionisti può anche essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e può anche essere una persona giuridica autorizzata all'esercizio dei servizi di investimento o una società fiduciaria. Non possono essere nominati rappresentante comune degli obbligazionisti, amministratori, sindaci e dipendenti della società, nonché soggetti che si trovano in condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 2399 c.c.
- 4. L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o dal rappresentante comune degli obbligazionisti quando lo ritengano necessario o ne facciano richiesta tanti obbligazionisti che rappresentino almeno un ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
- 5. Ai singoli obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti che sarà conservato a cura dell'Emittente, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede dell'Emittente.

Art. 12 - Varie

- 1. La sottoscrizione delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni del prestito contenute nel presente Regolamento che sarà depositato presso la sede dell'Emittente. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge, in particolare quelle della Sezione VII del codice civile e dei regolamenti tempo per tempo vigenti.
- 2. Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

Mace for

3. I diritti degli obbligazionisti relativi al capitale ed interessi, si prescriveranno trascorsi dieci anni per quanto riguarda il capitale e cinque anni per quanto riguarda gli interessi, dalla data in cui i relativi importi saranno risultati esigibili.

Art. 13 - Legge applicabile e foro competente

- 1. I rapporti derivanti dalla emissione delle Obbligazioni ed il presente Regolamento sono regolati dalla Legge italiana.
- 2. Per qualsiasi controversia relativa al prestito ovvero al presente regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e i titolari delle
 Obbligazioni sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove ha sede legale l'Emittente ovvero, qualora l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il Foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.